



Istituto Comprensivo “NINO CORTESE”
Sede Centrale via B. Croce 38 - 80026 CASORIA (NA) Tel/Fax 081 7590420
C.F.: 93056830636 – Cod. Mecc.: NAIC8EN005
E-Mail: naic8en005@istruzione.it; naic8en005@pec.istruzione.it;
www.icninocortese.edu.it

Prot. n. 2404/b10

Casoria, 31/08/2021

A tutto il Personale Docente

A tutto il Personale A.T.A.

Al RLS d' Istituto

Al Sito web Albo on line

Oggetto: Obbligo di verifica della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass). D.L. 111/2021 e Protocollo di sicurezza del 14/08/21

L' avvio del nuovo Anno Scolastico in Presenza e in Sicurezza, in linea con quanto stabilito dal Decreto-legge n. 111/21, il Protocollo di sicurezza del 14/08/2021 e le relative Note Ministeriali, impone alle istituzioni scolastiche di recepire ed attuare le relative disposizioni. Pertanto dal 1° Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **il Personale Scolastico dovrà possedere e sarà tenuto ad esibire per il servizio in presenza, la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).**

Si ricorda che la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) si ottiene:

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;
- dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (DPCM 17 Giugno 2021).

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche delle Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Giugno 2021, art 13 che, in rispondenza all'Art. 5 del GDPR 679/16, minimizza il numero di dati visualizzabili.

Il personale che non possiede la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) sarà considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (D.L. 111/2021, art. 1 c. 6).

Si ricorda che il Green Pass ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto il personale è tenuto a controllarne la scadenza per assicurarsi della validità. (ad es: nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido; o, ancora, il green pass è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 17 agosto in poi potrebbe presentarsi a scuola il 1° settembre con green pass non valido).

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre (ad es. trasferiti, neoassunti, in assegnazione provvisoria) o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del green pass o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" come da legislazione e normativa vigente.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea Certificazione Medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309 che ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata **una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105" e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021.**

Alla luce di quanto su esposto, e nell'attesa di ulteriori indicazioni da parte degli organi competenti, raccomando a ciascuno di voi un'attenta lettura delle prescrizioni normative e sollecito tutto il personale a dotarsi dei documenti necessari per poter accedere negli spazi scolastici fin dal 1° settembre p.v.

Certo della consueta collaborazione e del forte senso di responsabilità che vi connota, vi saluto cordialmente.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luigi Storino

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993